



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PARMA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARI	RENATO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ROCCA	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	MONTUSCHI	MARIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso
depositato il 22/04/2011

- avverso FERMO AMMINISTRATIVO IRPEF
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA CENTRO S.P.A.
difeso da:
CUCCHI BRUNO
VIA DON MINZONI 5 19121 LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
GUCCU PAOLO
STR.ZAROTTO 86/A 43100 PARMA PR

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 735/11

UDIENZA DEL

09/04/2016 ore 09:00

SENTENZA

N° 691/09/15

PRONUNCIATA IL:

09/04/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13/08/2015

Il Segretario



RICORSO

**FERMO AMMINISTRATIVO IRPEF
CONCESSIONARIA PARMA SPA**



FATTO:

A seguito del mancato pagamento relativo a cartella esattoriale emessa per l'importo di € 51.999,42 la Soc. Equitalia Parma spa ha provveduto alla notifica del fermo amministrativo di beni mobili di proprietà del ricorrente costituito da motociclo mod.,

RICORSO:

Con atto depositato il 22/04/2011 il contribuente chiede di annullare l'atto per i seguenti motivi:

- Manca l'allegazione della cartella di pagamento quale documento di supporto ad atti impugnati (art. 33 L. 241/90 e art. 7 L. 212/2000).
- La notifica dell'atto e del fermo amm.vo è giuridicamente inesistente in quanto la cartella di pagamento da cui trae origine l'atto impugnato risulta notificata da più di un anno essendo disatteso il termine previsto dall'art. 50 DPR 602/73.
- Manca la relata di notifica con l'indicazione della data e la sua sottoscrizione;
- Fa presente di avere provveduto al pagamento di cartelle a titolo di acconto in riferimento al condono proposto ex art. 12 L. 289/2002, proposta che dopo 4 anni (12/10/2009) è stata diniegata per la presunta sussistenza di altri debiti fiscali; il provvedimento di diniego del condono è stato impugnato e deciso dalla C.T.P. di Parma in modo favorevole del ricorrente con sent 13157/07/12 sez. VII.

Con memoria integrativa del 27/03/2015 eccepisce quanto segue:

- La procedura adottata da Equitalia è illegittima in quanto il fermo di beni mobili registrati e precisamente un motociclo, indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa diventa eccessivamente penalizzante per il contribuente (vedi sent. CTR Bologna n. 776/2014 CTR Milano n. 131/2013 e diverse sent. CTP di Parma fra cui la n. 131/2014)
- Insiste sulla nullità dell'atto in mancanza della compilazione della relata di notifica (vedi diverse sent. CTP di Parma)

DEDUZIONI DELL'UFFICIO:

Con memoria notificata il 17/02/2015 eccepisce quanto segue:

- Dichiara la carenza di legittimazione sulla pretesa impositiva.
- Circa il difetto di notifica del fermo amministrativo si rileva che al ricorso di parte risulta allegata l'impugnazione di comunicazione di fermo e tale circostanza appare pienamente idonea a dimostrare l'avvenuto raggiungimento dello scopo della notifica (art. 156 CPC - Cassaz. sent. 12051/08).
- Circa la mancata allegazione della cartella di pagamento vale quanto disposto dalla sent. Cassaz. 10326/2014 ove si dispone non esserci alcun obbligo di allegazione in capo all'agente per la produzione integrale della cartella.
- Sulla mancata notifica dell'intimazione di pagamento (art. 50 del DPR 602/73) si rileva che la normativa vale unicamente per gli atti di espropriazione forzata fra i quali non rientra il fermo amministrativo (cassaz. 26052/2011 e 20313/2013).

OSSERVA:

La cartella contestata che ha originato il fermo amministrativo è stata oggetto di condono fiscale ai sensi dell'art. 12 L. 289/02 con pagamento avvenuto di acconti.

Il provvedimento di diniego del condono emesso dopo diverso tempo dall'A.E. è stato impugnato dal ricorrente presso la CTP di Parma che, con sent. n. 57/07/12 dep. il 13/06/2012, ha annullato tale provvedimento e la sentenza è resa definitiva per mancata impugnazione della parte avversa.

Ritiene la Commissione che in tema di condono ex. L. 289/2002 si definisce la lite pendente con l'accettazione da parte dell'Ufficio della relativa domanda seguita dal versamento della prima rata di pagamento.

Nel caso in oggetto, oltre gli evidenti effetti dell'annullamento del diniego del condono da parte dell'Ufficio con la sentenza richiamata, occorre tener conto che il D.L. 69/13 (Decreto del Fare) ha escluso dal fermo amministrativo i beni strumentali all'attività esercitata dal contribuente dimostrandosi così che il mezzo pignorato sia ritenuto indispensabile per proseguimento dell'attività.

Per le suddette ragioni il Collegio decide per l'accoglimento del ricorso con spese a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Spese di lite a carico del concessionario Equitalia che si liquidano nella somma di € 1.500,00 oltre le spese accessorie di legge.

Parma, 09/04/2015

Il Relatore:
(Geom. G. Rocca)



Il Presidente:
(Dott. R. Mari)